



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO
COMITATO PARI OPPORTUNITÀ'

“REGOLAMENTO DEL COMITATO PER LE PARI OPPORTUNITA’

ART. 1 - ISTITUZIONE

1.E’ istituito ai sensi della normativa vigente presso l’ Università degli Studi di Torino il Comitato Pari Opportunità.

ART. 2 - COMPITI

1.Al Comitato compete:

- a. formulare piani di Azioni Positive a favore delle lavoratrici e delle studentesse e misure atte a consentirne la effettiva parità;
- b. esprimere parere preventivo sulle proposte di interesse generale riguardanti la gestione del personale, nonché i progetti e gli interventi di formazione, organizzazione e ristrutturazione dell’Università;
- c. formulare proposte in ordine a criteri e modalità relativi alle seguenti materie: attribuzioni di incarichi e responsabilità, assegnazione alle strutture, mobilità, mansioni, formazione ed aggiornamento professionale, orari di lavoro del personale, orari dei servizi all’ utenza, altre materie che hanno valenza sulla condizione delle donne;
- d. promuovere iniziative volte a rimuovere comportamenti lesivi della dignità delle lavoratrici/lavoratori ivi compresi quelli relativi alle molestie sessuali;
- e. valutare fatti segnalati, riguardanti azioni di discriminazioni diretta e indiretta e di segregazione professionale e formulare proposte in merito;
- f. promuovere indagini conoscitive, ricerche ed analisi necessarie ad individuare misure atte a creare effettive condizioni di parità tra i lavoratori e le lavoratrici dell’ente;
- g. valutare gli effetti delle iniziative assunte dall’Amministrazione in ordine alle materie di cui ai punti precedenti;
- h. pubblicizzare periodicamente tra le lavoratrici, le studentesse ed i lavoratori dell’ente il lavoro svolto ed i risultati emersi;
- i. assolvere ad ogni altra incombenza attribuita al Comitato da leggi o da normative derivanti da accordi sindacali.

ART. 3 - COMPOSIZIONE E MODALITA’ DI FUNZIONAMENTO



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

COMITATO PARI OPPORTUNITA'

1. Il Comitato per le Pari Opportunità è composto: per la delegazione di parte pubblica, da quattro componenti effettivi e tre supplenti; almeno uno designato tra gli studenti eletti nel Senato Accademico e un Funzionario della Ripartizione Personale; da un componente effettivo e uno supplente per ciascuna delle Organizzazioni Sindacali; da dieci componenti eletti dal personale tecnico e amministrativo dell'Università degli Studi di Torino. L'elettorato attivo e passivo è costituito dal personale tecnico e amministrativo. I componenti del Comitato saranno nominati dal Rettore, su designazione del Senato Accademico per la parte pubblica, su designazione delle Organizzazioni Sindacali per quelli di parte sindacale e su designazione dell'elettorato per 10 eletti.

Su proposta del Comitato il Rettore nominerà altresì, con decreto rettorale, il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario.

Ogni delegazione potrà avvalersi, a seconda delle problematiche trattate, di un esperto individuato tra il personale docente e tecnico amministrativo, il quale potrà partecipare alle riunioni solo a titolo consultivo e senza diritto di voto.

2. La sede del Comitato s'intende presso l'Università degli Studi di Torino, in locali a tal scopo individuati.

Il Comitato si riunisce, in seduta ordinaria, per almeno sei volte nel corso dell'anno solare, ed in seduta straordinaria, con preavviso di almeno tre giorni lavorativi, su iniziativa del Presidente o di almeno un terzo dei componenti effettivi.

Le sedute si terranno anche in orario di servizio nella sede del Comitato, e farà fede per ogni componente la lettera d'invito. Il diritto alla partecipazione alle sedute può essere escluso soltanto per comprovate esigenze di servizio, comunicate almeno 48 ore prima, per iscritto all'interessato ed al Comitato dai responsabili delle strutture.

3. Per la validità delle sedute è necessaria la partecipazione del Presidente, di due componenti di parte pubblica; della metà dei componenti di parte sindacale e di 5 componenti eletti tra il personale tecnico amministrativo dell'Ateneo; le deliberazioni del Comitato sono prese a maggioranza dei partecipanti.

4. Per le questioni specifiche che richiedano particolare approfondimento, il Comitato può nominare, al proprio interno, con compiti propositivi, gruppi di lavoro che potranno avvalersi della consulenza degli esperti di cui al punto 1), convocati in sedute straordinarie. La convocazione degli esperti, da parte del Comitato, servirà quale giustificazione alla partecipazione alle sedute in orario antimeridiano.

5. I componenti del Comitato resteranno in carica per due anni e possono venire rinnovati, salvo adeguamenti a specifiche normative.

6. Il Presidente segnala ai rispettivi organismi designanti i casi di ripetuta assenza dei componenti il Comitato.

ART. 4 - RISORSE

1. Per l'espletamento delle proprie funzioni il Comitato:

Via Sant'Ottavio 19/bis - 10124 Torino - Tel: +39 0116703952 - Fax: +39 0116703954 - Cell. +39 3357787736
e-mail: cpo@unito.it



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

COMITATO PARI OPPORTUNITA'

- a. promuove indagini e studi, anche in collaborazione con altri Enti, costituiti con analoghe finalità;
- b. promuove incontri con gruppi, singoli dipendenti, amministratori o altri soggetti;
- c. il Comitato, per adempiere ai suoi fini istituzionali, usufruirà di strumenti all'uopo assegnati dal Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo, sulla base di preventiva richiesta finanziaria, di cui renderà conto al Consiglio stesso.

2.L'Amministrazione è tenuta a fornire al Comitato tutti gli atti, le informazioni, la documentazione e le altre risorse occorrenti per lo svolgimento dei propri compiti e il raggiungimento dei propri obiettivi.

ART. 5 - RAPPORTO TRA COMITATO E CONTRATTAZIONE DECENTRATA

1.Le proposte di misure atte a creare effettive condizioni di pari opportunità formulate dal Comitato sono trasmesse ai soggetti della contrattazione decentrata.

2.L'Amministrazione e le Organizzazioni Sindacali sono tenute a prendere in esame tali proposte entro 30 giorni dalla data di trasmissione. Le determinazioni dell'Amministrazione che prevedono soluzioni diverse da quelle proposte dal Comitato devono essere motivate.

ART. 6 - PROCEDURA MODIFICHE

Le modificazioni al presente regolamento dovranno essere approvate con la maggioranza dei due terzi dei componenti della delegazione di parte pubblica, dei due terzi dei componenti di parte sindacale e due terzi dei componenti eletti.”

Torino,

Il Rettore

(Prof. Rinaldo BERTOLINO)